


SA 1 – Affari generali e legali

Corso Calatafimi, 217/219 (Albergo delle Povere)  
90129 - Palermo  
tel. 091 6563582 – 091 598260 – fax. 091 6574146

A tutti i Dirigenti Responsabili di Struttura della  
Direzione Generale  
SEDE

Class. 11.00.00



A tutti i Dirigenti Responsabili delle Strutture  
Territoriali  
PROPRIE SEDI

E p.c. al Direttore Generale

Oggetto: disposizioni integrative in materia di accesso agli atti

Ad integrazione di quanto già previsto dal regolamento sul diritto di accesso ai documenti di ARPA Sicilia, di cui al proprio D.D.G. n. 392 del 2004, si forniscono le seguenti disposizioni di dettaglio in materia di categorie di documenti sottratti all'accesso agli atti.

Come è noto, infatti, il legislatore ha riconosciuto, in linea generale, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutti i soggetti interessati alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, introducendo, comunque, delle limitazioni, mediante la definizione di alcune ipotesi di categorie di documenti sottratte all'accesso, in considerazione del collegamento degli stessi con valori e principi giuridici particolarmente tutelati dall'ordinamento.

In particolare, si richiama il contenuto del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, che ad ogni buon fine si allega, recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso. Detto regolamento prevede, espressamente, all'art.2, che siano sottratti all'accesso i seguenti atti:

- Pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;
- Atti defensionali;
- Corrispondenza inerente gli affari di cui ai punti a) e b).

Diversamente, nel caso in cui la consulenza non sia correlata ad una lite, l'Amministrazione, sentita l'Avvocatura, può differire l'accesso fino all'adozione dei provvedimenti amministrativi cui la consulenza stessa è preordinata (art. 4 del sopra citato D.P.C.M.).

In altri termini, pertanto, il D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 introduce una delle limitazioni all'esercizio del diritto di accesso, al fine di tutelare il segreto professionale e la salvaguardia della strategia processuale, tale per cui non si è tenuti a rivelare a soggetti esterni e tanto meno al proprio contraddittore, attuale o potenziale, gli argomenti a sostegno della propria difesa.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha riconosciuto portata generale a detta disposizione, codificando il principio valevole per tutti gli avvocati, siano essi del libero foro o appartenenti a uffici legali di enti pubblici, secondo cui sono sottratti all'accesso tutti gli scritti defensionali che abbiano una connessione con una lite attuale o potenziale, a salvaguardia della strategia processuale di parte.

La presente è inviata ai soggetti in indirizzo con invito a divulgarla al personale interessato al fine dell'attuazione delle direttive ivi impartite.

Il Funzionario

(Dott.ssa F. Rodi)

*F. Rodi*

Il Dirigente Responsabile della SA 1  
Affari Generali e Legali

(Dott.ssa M.L. Curti)

*M.L. Curti*